

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

SOMMARIO

Martedì 20 dicembre 2011

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che il Servizio studi ha predisposto un nuovo *dossier* sulle proposte di legge in esame, che contiene anche il riepilogo delle modifiche apportate dall'inizio della legislatura all'ordinamento degli enti locali, come richiesto nella seduta di ieri dalla deputata Lanzillotta.

Avverte quindi che, come convenuto nella precedente seduta, proverà ora a riepilogare le posizioni sin qui emerse in materia di riordino delle province, basandosi sulle proposte di legge in titolo - vale a dire quelle delle quali la Commissione ha avviato l'esame dopo la reiezione, da parte dell'Aula, delle proposte di legge C. 1990 Donadi e abbinata - e sulle relative relazioni e, per quanto riguarda i gruppi che non hanno presentato proposte, sugli interventi svolti in questa sede o nel corso della discussione in Aula delle citate proposte di legge C. 1990 Donadi e abbinata.

Per quanto riguarda il gruppo del Popolo della libertà, la proposta di legge Calderisi, Bruno, Bianconi e Scandroglio (n. 4499) si basa sulla convinzione che la razionalizzazione del sistema delle autonomie locali sia necessaria, ma che la pura e semplice soppressione delle province non sia una soluzione adeguata, essendo opportuno mantenere tra regione e comuni un livello intermedio, che deve però essere unico. Conseguentemente, la riforma proposta si basa sui seguenti principi: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di istituzione e soppressione delle province e mutamento delle circoscrizioni provinciali; eventualità (e non necessità) dell'esistenza della provincia, nel senso che le regioni possono istituire province, con funzioni di programmazione di area vasta e di coordinamento e collaborazione tra i comuni; introduzione di limiti (demografici e di superficie) per l'esistenza delle province (nessuna provincia può avere popolazione inferiore a 500 mila abitanti; nessuna regione può avere una sola provincia); alternatività tra provincia e città metropolitana (non possono esistere entrambe sullo stesso territorio): in caso di istituzione della città metropolitana, la provincia è soppressa e le sue funzioni sono trasferite alla città metropolitana.

Il gruppo del Partito democratico (proposta di legge n. 4439) è contrario alla soppressione dell'ente provincia come pure all'istituzione di nuove province ed è favorevole alla riduzione del numero di province esistenti. Il gruppo del PD ritiene quindi necessaria una razionalizzazione delle province nell'ambito di una più ampia riforma costituzionale della disciplina degli enti di area vasta. Tale riforma dovrebbe articolarsi nei seguenti punti: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e soppressione delle province (mentre la possibilità di istituzione di nuove province non sarebbe più contemplata dalla Costituzione); sostituzione delle città metropolitane, dove previste, alle province:

le città metropolitane dovrebbero essere costituite con legge regionale, ferma restando la loro individuazione con legge dello Stato; razionalizzazione delle province esistenti, previo riordino del sistema delle funzioni di comuni, province e città metropolitane: più precisamente, al riordino si procederebbe con legge dello Stato (nell'ambito del disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato); effettuato il riordino, le regioni dovrebbero verificare se le province esistenti sul proprio territorio abbiano dimensione territoriale adeguata allo svolgimento delle funzioni provinciali e dovrebbero conseguentemente procedere a revisioni delle circoscrizioni provinciali o a soppressioni di province.

La proposta di legge Vassallo, Causi, D'Antona, De Torre, Ginoble, Martella, Peluffo, Pes e Porta (n. 4506) si basa sulla convinzione che il ripensamento del ruolo e della struttura delle province sia necessario. In quest'ottica, la riforma proposta si basa sui seguenti punti: eventualità (e non necessità) dell'esistenza della provincia: le regioni possono istituire province con funzioni di programmazione e di pianificazione di area vasta e funzioni di coordinamento e collaborazione tra i comuni per la gestione dei servizi a rete; nelle regioni in cui non sono istituite province, le relative funzioni sono esercitate dalla regione; introduzione di limiti demografici per l'esistenza delle province e delle città metropolitane (non possono avere popolazione inferiore a 500 mila abitanti); attribuzione alle province, dove istituite, di funzioni di area vasta conferite dalle regioni ovvero di coordinamento e di collaborazione tra i comuni; trasformazione dei consigli provinciali in assemblee dei sindaci; alternatività tra provincia e città metropolitana (non possono esistere entrambe sullo stesso territorio): le città metropolitane sono istituite in territori individuati con legge dello Stato ed esercitano le funzioni provinciali nonché in parte o in tutto quelle comunali.

Il gruppo della Lega Nord Padania (proposta di legge n. 4493) è contrario alla soppressione dell'ente provincia. Ritiene necessaria una razionalizzazione delle province nell'ambito di una più ampia riforma dei livelli di governo. Tale riforma dovrebbe articolarsi nei seguenti punti: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di istituzione e soppressione delle province e di modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni; istituzione, in luogo delle province e dei comuni, delle città metropolitane con almeno cinquecentomila abitanti: le città metropolitane sarebbero costituite con legge regionale e svolgerebbero le funzioni provinciali e le funzioni comunali di ambito metropolitano; riordino delle province esistenti mediante l'introduzione di limiti (demografici e di superficie) per l'esistenza di una provincia (nessuna provincia può avere popolazione inferiore a 300 mila abitanti o estensione territoriale inferiore a 3 mila chilometri quadrati) e conseguente soppressione delle province che non abbiano i requisiti; soppressione degli uffici territoriali del Governo, ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e adozione della cosiddetta Carta delle autonomie.

Il gruppo dell'Unione di centro ha presentato la proposta di legge Casini e altri n. 1989, per la soppressione dell'ente provincia, respinta dall'Assemblea il 5 luglio scorso. Il gruppo non ha presentato nuove proposte di legge. Nel corso del nuovo dibattito sulle province avviatosi in Commissione a luglio l'on. Tassone ha espresso l'avviso che «il discorso debba essere affrontato dalla prospettiva giusta, che è quella di un complessivo ripensamento del sistema delle autonomie territoriali in vista di un nuovo disegno istituzionale che prescindano eventualmente dalle province. Discutere della sola revisione della disciplina costituzionale in materia di province non ha, a suo parere senso, se non si parla anche dell'assetto che si vuole realizzare sul territorio».

I gruppi Futuro e libertà per il terzo polo, Popolo e territorio e Misto non hanno presentato proposte di legge, né hanno ancora preso posizione sulla materia nel nuovo dibattito avviato nello scorso luglio. Peraltro, per quanto riguarda il gruppo di Futuro e libertà per il terzo polo, l'on. Giorgio Conte, in sede di discussione in Assemblea delle proposte di legge C. 1990 e abbinata (respinte dall'Aula il 5 luglio scorso), si è espresso a favore della soppressione delle province.

Il gruppo dell'Italia dei valori, infine, ritiene si debba procedere senz'altro alla soppressione dell'ente provincia.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) chiede l'abbinamento alle proposte in esame della sua proposta di legge costituzionale n. 4315, che, nell'ambito di una complessiva riforma della parte II della Costituzione, prevede la fissazione di un limite demografico per le province.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge costituzionale n. 4315 Mantini e altri tratta, oltre che delle province, anche della istituzione del Senato federale, della riduzione del numero dei parlamentari, della sfiducia costruttiva, del referendum, della ridefinizione delle competenze legislative e di tutela dell'interesse nazionale, nonché delle garanzie dei parlamentari e della composizione del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un ambito di interventi che esorbita largamente dall'oggetto che la Commissione sta affrontando in questo momento, senza considerare che alcuni degli interventi prospettati nella proposta di legge toccano materie sulle quali sta già lavorando il Senato, sulla base delle intese intercorse all'inizio della legislatura tra i Presidenti delle Camere.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SOMMARIO

Mercoledì 14 dicembre 2011

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che, per riprendere il filo della discussione dei provvedimenti in titolo, sui quali la Commissione, in ragione della concomitanza di altre scadenze, non ha avuto modo nei mesi passati di soffermarsi con la dovuta attenzione, potrebbe essere utile che il relatore illustrasse le posizioni fin qui emerse in materia di revisione della disciplina costituzionale sulle province, alla luce delle proposte di legge presentate.

Mario TASSONE (UdCpTP), premesso che in materia di province il decreto-legge n. 201 del 2011, che è all'esame della Camera per la conversione in legge, ha già disposto un percorso ben preciso, prevedendone la trasformazione in enti di secondo grado con sole funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei comuni, ritiene comunque non inutile riprendere la discussione dei progetti di legge in titolo, anche per verificare se siano intervenuti cambiamenti nelle posizioni dei diversi gruppi sull'ipotesi di soppressione delle province. Ritiene d'altra parte che il discorso debba essere affrontato dalla prospettiva giusta, che è quella di un complessivo ripensamento del sistema delle autonomie territoriali in vista di un nuovo disegno istituzionale che prescindendo eventualmente dalla province. Discutere della sola revisione della disciplina costituzionale in materia di province non ha, a suo parere, senso, se non si parla anche dell'assetto che si vuole realizzare sul territorio.

Raffaele VOLPI (LNP) reputa senz'altro utile un riepilogo del dibattito fin qui svolto dalla Commissione in materia di province nelle diverse sedi. Esprime comunque l'auspicio che quanti ieri si sono espressi contro la soppressione delle province e a favore di un ripensamento, anche in sede costituzionale, dell'istituto non dichiarino domani di aver cambiato completamente idea e che si possa quindi addivenire ad un accordo soddisfacente per tutti.

Gianclaudio BRESSA (PD), premesso che le modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 23, commi 14 e seguenti, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riordino delle province, hanno tenuto conto dei rilievi contenuti nel parere espresso mercoledì scorso dalla Commissione affari costituzionali, osserva che i tempi di attuazione delle disposizioni anzidette sono piuttosto serrati ed è pertanto necessario muoversi in tempi rapidi, se si vuole rivedere la disciplina costituzionale in materia di province in tempo utile perché le leggi previste dal decreto-legge possano tenerne conto. Il suo gruppo è pertanto favorevole a una accelerazione dell'iter del provvedimento.

Dichiara poi di concordare con il deputato Tassone sul fatto che discutere della sola revisione della disciplina costituzionale in materia di province non ha senso e che occorre affrontare il discorso da una prospettiva più ampia, che prenda in considerazione, ad esempio, anche le città metropolitane e le forme di associazione tra comuni.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che sarebbe in effetti utile che il presidente riepilogasse le posizioni emerse. Nel merito, osserva che la riforma delle province introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, anche con le modifiche apportate dalle Commissioni di merito alla luce del parere della Commissione affari costituzionali, non è probabilmente sostenibile a Costituzione invariata. Dichiarò quindi che anche il suo gruppo è favorevole a un'accelerazione dell'iter del provvedimento in esame, fermo restando che si tratterà di capire come raccordare la revisione costituzionale alla riforma introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che l'intervento disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011 non è forse pienamente soddisfacente dal punto di vista tecnico-giuridico e costituzionale, ma risponde all'esigenza di contrastare l'ipertrofia del sistema istituzionale generata dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione e dalla sua attuazione successiva. A suo avviso, il lavoro che il Parlamento deve svolgere nei prossimi mesi, se non vuole di nuovo essere sopravanzato dal Governo, è quello di semplificare il disegno istituzionale della Repubblica. A questo scopo sarebbe utile, a suo parere, disporre anche di un riepilogo delle sparse modifiche apportate dall'inizio della legislatura all'ordinamento degli enti locali, per capire qual è il quadro d'insieme risultante e dove occorre intervenire.

Raffaele VOLPI (LNP) sollecita la partecipazione di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione relativi ai provvedimenti in titolo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, assicura che rappresenterà al Governo l'esigenza manifestata dal deputato Volpi, fermo restando che, come detto in altra sede, occorre attendere che l'Esecutivo si sia organizzato al proprio interno e siano quindi chiaramente definite le deleghe di ciascun suo componente. Sarà sua cura, inoltre, ricordare alla Commissione le modifiche apportate all'ordinamento degli enti locali dall'inizio della legislatura, come richiesto dalla deputata Lanzillotta. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SOMMARIO

Martedì 8 novembre 2011

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4682 d'iniziativa popolare)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4682, d'iniziativa popolare, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

In qualità di relatore ne illustra quindi il contenuto, ricordando che la proposta di legge costituzionale n. 4682, di iniziativa popolare, dispone la soppressione dell'ente «provincia» dall'ordinamento giuridico italiano, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

Viene infatti precisato all'articolo 10, che reca le norme di attuazione, che, fino a tale data, sono prorogati nella carica, per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, i presidenti e i consigli provinciali il cui mandato scada prima. Entro il medesimo termine, lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria e ad autonomia speciale, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, agli enti pubblici e alle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Entro il medesimo termine, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di disporre il trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dalle province, per quanto di competenza dello Stato, nel rispetto dei conferimenti effettuati dalle regioni nonché di disporre il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti.

Al contempo, il decreto legislativo provvederà al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari e stabilirà la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle partecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle sopresse province.

Nella proposta si precisa infine che, qualora alla scadenza del termine, non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province sopresse nei

rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Ricorda che nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame si rileva come, seppure la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata con legge costituzionale n. 3 del 2001, ha ribadito il mantenimento della provincia quale ente intermedio tra comune e regione, fin dalla nascita della Repubblica, molte voci della dottrina, della politica, del mondo del lavoro e della società civile si sono interrogate sull'opportunità di mantenere le province e hanno evidenziato la loro inadeguatezza rispetto alle esigenze di una razionale organizzazione del sistema del decentramento.

Nella relazione viene quindi evidenziato che, com'è noto, le province nascono dall'alto, quali circoscrizioni prefettizie, con un territorio commisurato al tempo percorso da un messo a cavallo dal confine alla sede prefettizia. Non c'è dunque alcun legame con il bacino di utenza ideale per l'erogazione e per il coordinamento dei servizi, nonché per l'espressione della rappresentanza, cui dovrebbe essere commisurato l'assetto degli enti locali alla luce della visione complessiva che la Costituzione ha del sistema del decentramento. Si sottolinea inoltre come le province non siano radicate storicamente, diversamente dai comuni, circa i quali, al più, ci si può interrogare sull'opportunità di favorirne l'aggregazione.

Nella relazione si evidenzia poi come la frattura tra rappresentanza e responsabilità (e il generale diffuso disinteresse della gente per le province) è percepita come eclatante dal corpo elettorale, come dimostrano le statistiche relative alla partecipazione al voto nella tornata amministrativa del 27-28 maggio 2007. Mentre ben il 73,95 per cento degli aventi diritto al voto ha partecipato alle votazioni per le elezioni comunali, solo il 58,08 per cento ha preso parte a quelle provinciali: la provincia, insomma, ad avviso dei proponenti, continua ad apparire un ente lontano dalla gente e dall'elettorato, il quale non percepisce il nesso tra fiducia concessa, *leadership* provinciale e ritorno in termini di servizi e, quindi, di responsabilità.

Nella relazione si sottolinea, in conclusione, come la proposta di legge costituzionale muova da un'esigenza di semplificazione del quadro istituzionale che è innanzitutto percepita dalla stragrande maggioranza della popolazione. Se poi si affronta la questione in termini di costi, viene rilevato come in media, tra entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie, ogni italiano spenda per le province in media quasi 160 euro ogni dodici mesi. Una cifra che negli ultimi cinque anni è aumentata del 15 per cento. A incidere sono soprattutto una tassa che esiste solo in Italia, ossia l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), cresciuta del 22 per cento tra il 2002 e il 2007, e la quota dell'assicurazione per responsabilità civile auto, che nello stesso arco di tempo è lievitata del 28 per cento. La relazione di accompagnamento evidenzia infine come la soppressione delle province, oltre che consentire la realizzazione di un assetto politico istituzionale più lineare e sicuramente più funzionale, permetterebbe un enorme risparmio per le casse dello Stato e costituirebbe per i cittadini un chiaro segnale di volontà di riformare la «macchina amministrativa», a vantaggio della semplificazione di un sistema che sia efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. Da ultimo, l'accorciamento della catena decisionale costituirebbe, ad avviso dei proponenti, un decisivo deterrente contro corruzioni e clientele. In questo quadro, la soppressione delle province diventa più che mai il simbolo di un forte e coerente impegno nei confronti del Paese.

David FAVIA (IdV), nel ringraziare la presidenza per aver accolto la richiesta del suo gruppo di riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo nonostante non sia ancora stato presentato al Parlamento il disegno di legge del Governo sulla materia, che è tuttora in attesa del parere della Conferenza unificata.

Nel sottolineare che il problema dei costi della politica è sotto gli occhi di tutti e che è indispensabile adottare misure di razionalizzazione della spesa pubblica eliminando gli enti inutili, prende atto con soddisfazione della rinata volontà di discutere del problema ed esprime l'auspicio che l'esame prosegua a questo punto, sulla base della proposta di legge di iniziativa popolare, in modo spedito.

Ricorda che la soppressione delle province è un intervento largamente atteso dai cittadini, come prova il numero delle sottoscrizioni raccolte per l'iniziativa legislativa popolare, dal quale si desume chiaramente, a suo giudizio, come i cittadini italiani non condividano la scelta della maggioranza di respingere, il 5 luglio scorso, la proposta di legge del suo gruppo (C. 1990) per la soppressione delle province.

Rimarca che l'attuale sistema dei livelli di governo è pletorico e deve essere semplificato. In quest'ottica, non potendosi pensare di sopprimere i comuni, che hanno radici profonde nella storia italiana, e dovendosi conservare le regioni, che sono istituzioni con potere anche legislativo, oltre che afferenti ad ambiti territoriali più vasti, l'intervento deve necessariamente concentrarsi sulle province. Sarà quindi necessario ripartire i poteri delle province tra i comuni e le regioni, nel contempo razionalizzando il ricorso alle unioni di comuni affinché queste, da una parte, non sostituiscano inutilmente le province abolite e, dall'altra, permettano ai comuni di organizzarsi per la gestione di ambiti di interesse che non possono essere affidati direttamente alla regione, ma che non possono neanche far capo ad enti a carattere non territoriale intermedi tra comune e regioni, che anzi devono essere soppressi anch'essi nell'ottica della razionalizzazione.

Conclude esprimendo l'auspicio che non si voglia ricorrere a soluzioni «ipocrite» che mantengano la provincia modificandone la natura in qualche modo, come da qualcuno proposto.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, si dichiara personalmente contrario a soluzioni del tipo di quelle cui ha accennato il deputato Favia, ritenendo che, se si decide di sopprimere le province, questo debba avvenire in modo chiaro. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SOMMARIO

Mercoledì 7 settembre 2011

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4506).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4506 del deputato Vassallo, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-*bis* della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Quindi, in qualità di relatore ricorda che la proposta di legge costituzionale n. 4506 Vassallo ed altri reca modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-*bis* della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane ed è composta di 10 articoli. In particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 modificano rispettivamente la rubrica del titolo V della parte seconda, gli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, prevedendo la soppressione del riferimento alle province dal testo costituzionale. Viene così prevista la soppressione delle province quali enti costitutivi dello Stato, dotati di una propria autonomia.

L'articolo 3 introduce nella Costituzione l'articolo 115-*bis*. Il primo comma di tale articolo prevede che le Città metropolitane siano istituite in territori con una popolazione superiore a cinquecentomila abitanti individuati dalla legge dello Stato coincidenti con uno o più Comuni e attribuisce alle Città metropolitane l'esercizio, nel rispettivo territorio, delle funzioni della Provincia e l'acquisizione in tutto o in parte delle funzioni comunali. Il secondo comma dell'articolo 115-*bis* prevede che le Province possono essere istituite con legge regionale in territori con una popolazione superiore a cinquecentomila abitanti nei quali non è istituita la Città metropolitana, sulla base di criteri fissati dalla legge dello Stato. Nelle Regioni in cui non sono istituite province, si dispone che le relative funzioni siano esercitate dalla Regione. Il terzo comma stabilisce che le Province esercitano funzioni di programmazione e di pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni, oltre che funzioni di coordinamento e di collaborazione tra i Comuni per la gestione dei servizi a rete. Il quarto comma reca disposizioni in merito alla formazione degli organi di governo delle Province che viene disciplinata con legge dello Stato. Tale legge può prevedere che il presidente della Provincia sia eletto direttamente dai cittadini. Il Consiglio provinciale è composto dai sindaci dei Comuni del territorio o da consiglieri comunali da essi delegati, i quali esprimono un voto ponderato in base alla popolazione dei rispettivi Comuni. Nelle Regioni in cui non sono istituite Province, si prevede che le funzioni del Consiglio provinciale siano esercitate dal Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, quarto comma della Costituzione.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione in materia di distacco e aggregazione di Province e Comuni da una Regione all'altra. L'articolo 9 modifica il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, nel senso di prevedere che il mutamento delle circoscrizioni delle Province e delle Città metropolitane sia stabilito con legge regionale, nel rispetto dei parametri fissati dalla legge dello Stato.

L'articolo 10 reca infine norme di attuazione. In particolare il comma 1 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, siano fissati, con legge dello Stato, i parametri per la determinazione delle circoscrizioni provinciali e le modalità di formazione degli organi di governo delle province. Il comma 2 dispone che in sede di prima applicazione, con la medesima legge dello Stato di cui al comma 1 si provvede alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali. Il comma 3 prevede che, nel rispetto dei parametri fissati dalla legge dello Stato di cui al comma 1, le Regioni provvedono, con proprie leggi, ad apportare le necessarie modifiche alle circoscrizioni provinciali.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SOMMARIO

Martedì 26 luglio 2011

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Giuseppe CALDERISI (PdL), considerato che il tema posto dalle proposte di legge in esame è già stato approfondito nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1990 e abbinate, invita il presidente a valutare la possibilità di chiudere rapidamente la discussione di carattere generale sui provvedimenti in titolo per procedere alla costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo unificato dal sottoporre alla Commissione plenaria.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, prende atto della richiesta, riservandosi di acquisire su di essa il parere degli altri rappresentanti di gruppo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SOMMARIO

Giovedì 14 luglio 2011

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso della discussione svolta in Commissione sulle proposte di legge costituzionale n. 1990 e abbinata in materia di soppressione delle province, era emerso l'orientamento maggioritario dei gruppi parlamentari nel senso di non procedere alla soppressione delle province, ma di rivederne la disciplina costituzionale in vista di una loro razionalizzazione.

Dopo il rinvio del provvedimento in Commissione, era stato costituito un comitato ristretto, proprio allo scopo di verificare la possibilità di addivenire ad una nuova disciplina in materia di istituzione, modificazione o soppressione delle province. La legittima richiesta del gruppo dell'Italia dei valori di riportare la proposta di legge all'attenzione dell'Assemblea nella quota riservata alle opposizioni ha impedito la conclusione dei lavori del comitato ristretto.

Successivamente l'Assemblea, con l'approvazione di un emendamento che sopprimeva l'articolo 2 e conseguentemente tutti gli altri articoli del provvedimento, ha respinto nel suo complesso la proposta di legge costituzionale in materia di soppressione delle province e le altre proposte abbinata.

Peraltro, nell'ambito del comitato dei nove si è raggiunto un accordo di massima tra i gruppi nel senso che, una volta concluso l'esame delle proposte di legge costituzionale tendenti alla soppressione delle province, la Commissione avrebbe posto in tempi brevi al proprio ordine del giorno la discussione delle altre proposte di legge costituzionale in materia di province. Posizione da lui riportata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio scorso.

Mantenendo fede a quell'impegno, oggi la Commissione avvia l'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. Si tratta della proposta di legge costituzionale C. 1242 cost. Gibelli «Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzioni di nuove province», C. 4439 cost. Bersani «Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province», C. 4493 cost. Pastore «Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali» e C. 4499 Calderisi «Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province».

Le proposte di legge costituzionale in esame si muovono nell'ottica di una razionalizzazione e ridefinizione della disciplina costituzionale delle Province. Tutte propongono modifiche al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, mentre la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi interviene anche sull'articolo 114 della Costituzione. Le proposte di legge, ad eccezione della proposta di legge C. 1242 cost. Gibelli, recano inoltre disposizioni riguardanti le città metropolitane, il riassetto delle province e il regime transitorio.

Ricorda che l'articolo 114 della Costituzione vigente al primo comma inserisce le Province, insieme ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato tra gli enti costitutivi della Repubblica. Il secondo comma definisce le Province, insieme alle Città metropolitane e alle Regioni, come enti

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione vigente statuisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione avviene con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Ribadisce che la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi, all'articolo 1, interviene sull'articolo 114 della Costituzione. Il comma 1 modifica il primo comma dell'articolo 114, trasformando province e città metropolitane in enti eventuali e non più indefettibili. Il comma 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 114, modificando e inglobando anche la disciplina per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, prevista dal primo comma dell'articolo 133. Le Province vengono eliminate dal novero degli enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. Alla legge regionale e non più alla legge statale è affidata l'eventuale istituzione o soppressione delle province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali. In particolare si prevede che le province possano essere istituite, senza alcun onere per lo Stato e sentiti i Comuni interessati, con legge regionale con funzioni di programmazione di area vasta conferite dalle Regioni e con funzioni di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, secondo quanto stabilito con legge dello Stato. Viene stabilito inoltre un vincolo costituzionale per l'istituzione delle Province, consistente nel requisito di una popolazione non inferiore ai cinquecentomila abitanti. Inoltre, al fine di evitare che coincidano l'ente Regione e l'ente Provincia, si stabilisce che in una Regione non possa essere costituita una sola provincia. Il comma 3 inserisce un comma, dopo il secondo, all'articolo 114, al fine di stabilire che la costituzione delle Città metropolitane porti come conseguenza la soppressione delle Province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento delle loro funzioni, stabilendo quindi una alternatività tra i due enti. L'articolo 2 della proposta di legge C. 4499 sopprime il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, come conseguenza della modifica dell'articolo 114.

Le altre proposte di legge costituzionale in esame non intervengono sull'articolo 114, mantenendo le province tra gli enti costitutivi della Repubblica ma, nel modificare il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, prevedono che le Province siano istituite con legge regionale anziché con legge dello Stato. In particolare la proposta di legge C. 4439 Bersani prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle Province sono stabiliti con legge regionale, sentiti i comuni interessati; la proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che la Regione, con proprie leggi, dispone l'istituzione e la soppressione delle province, la modifica delle loro circoscrizioni e la loro denominazione; la proposta di legge C. 1242 Gibelli prevede il ricorso alla legge regionale per l'istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali, con l'approvazione, mediante *referendum*, della maggioranza delle popolazioni interessate e con il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.

La proposta di legge C. 4493 Pastore inserisce un nuovo comma, dopo il primo, all'articolo 133 della Costituzione, fissando, al pari della proposta di legge C. 4499 Calderisi, alcuni requisiti vincolanti per l'istituzione delle province: una popolazione non inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale non inferiore a tremila chilometri quadrati. Il nuovo comma dell'articolo 133 prevede inoltre che le Regioni nelle aree metropolitane istituiscono in luogo della Provincia, sentiti i comuni interessati, la Città metropolitana con il requisito di una popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti, con le funzioni della provincia e con le funzioni comunali di ambito metropolitano. Con la legge istitutiva della Città metropolitana la Regione disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre province.

Le proposte di legge C. 4439 Bersani, C. 4493 Pastore e C. 4499 Calderisi contengono ulteriori disposizioni che non modificano direttamente articoli della Costituzione.

In particolare l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina la costituzione delle città metropolitane. Si prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, le città metropolitane, individuate con legge dello Stato, siano costituite con legge regionale, sentiti i comuni interessati e che la loro costituzione comporti la soppressione delle

province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento alle città metropolitane delle loro funzioni e del personale ad esse assegnato. Qualora una regione non adempia alla costituzione della città metropolitana entro dodici mesi, l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani prevede l'assegnazione da parte del Governo di un tempo ulteriore per tale adempimento. In caso che persista il mancato adempimento da parte della Regione, il Governo provvede alla costituzione della Città metropolitana mediante decreto-legge da convertire entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. L'articolo 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina il riassetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo innanzitutto che le loro funzioni fondamentali siano determinate con legge dello Stato. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di tale legge, con legge regionale, previa consultazione degli enti territoriali interessati e verifica dell'adeguatezza della dimensione del territorio delle province in relazione alla gestione delle funzioni fondamentali di area vasta, le Regioni provvedono alla revisione della circoscrizione territoriale ovvero alla soppressione delle province. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato devono essere rivisti gli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato medesimo che in ciascuna Regione non devono superare il numero delle province istituite. L'articolo 4 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina infine il riassetto delle province nelle regioni a statuto speciale. Queste, sempre entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge dello Stato concernenti le Città metropolitane e le Province, previste dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di tali leggi. L'articolo 2 della proposta di legge C. 4493 Pastore e l'articolo 3 della proposta di legge C.4499 Calderisi recano disposizioni transitorie. La proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, ogni Regione con propria legge provvede a riordinare le circoscrizioni delle Province esistenti in base ai criteri (non meno di trecentomila abitanti o non meno di tremila chilometri quadrati di territorio) stabiliti dal nuovo comma dell'articolo 133 della Costituzione, inserito dalla medesima proposta di legge. Decorso tale termine si prevede che sia lo Stato, con propria legge, a riordinare o sopprimere le province. La proposta di legge C. 4499 Calderisi prevede che la legge dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, come sostituito dalla medesima proposta di legge, fissi un termine entro cui sono soppresse le province, ad eccezioni di quelle istituite dalle Regioni secondo quanto stabilito dalla medesima legge dello Stato. Con legge dello Stato sono stabilite norme per il trasferimento alle province istituite dalle Regioni o, in loro mancanza, alle Regioni stesse, dei beni e del personale delle province soppresse.

David FAVIA (IdV) esprime soddisfazione per il fatto che, anche grazie alla proposta di legge per la soppressione delle province presentata dal suo gruppo e respinta dall'Assemblea, il dibattito sulle province sia finalmente cominciato. Chiarisce, tuttavia, che la posizione del suo gruppo rimane per l'eliminazione di questi enti, preannunciando nel contempo la presentazione di una nuova proposta di legge costituzionale in materia di province.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SOMMARIO

Giovedì 14 luglio 2011

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso della discussione svolta in Commissione sulle proposte di legge costituzionale n. 1990 e abbinata in materia di soppressione delle province, era emerso l'orientamento maggioritario dei gruppi parlamentari nel senso di non procedere alla soppressione delle province, ma di rivederne la disciplina costituzionale in vista di una loro razionalizzazione.

Dopo il rinvio del provvedimento in Commissione, era stato costituito un comitato ristretto, proprio allo scopo di verificare la possibilità di addivenire ad una nuova disciplina in materia di istituzione, modificazione o soppressione delle province. La legittima richiesta del gruppo dell'Italia dei valori di riportare la proposta di legge all'attenzione dell'Assemblea nella quota riservata alle opposizioni ha impedito la conclusione dei lavori del comitato ristretto.

Successivamente l'Assemblea, con l'approvazione di un emendamento che sopprimeva l'articolo 2 e conseguentemente tutti gli altri articoli del provvedimento, ha respinto nel suo complesso la proposta di legge costituzionale in materia di soppressione delle province e le altre proposte abbinata.

Peraltro, nell'ambito del comitato dei nove si è raggiunto un accordo di massima tra i gruppi nel senso che, una volta concluso l'esame delle proposte di legge costituzionale tendenti alla soppressione delle province, la Commissione avrebbe posto in tempi brevi al proprio ordine del giorno la discussione delle altre proposte di legge costituzionale in materia di province. Posizione da lui riportata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio scorso.

Mantenendo fede a quell'impegno, oggi la Commissione avvia l'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. Si tratta della proposta di legge costituzionale C. 1242 cost. Gibelli «Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzioni di nuove province», C. 4439 cost. Bersani «Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province», C. 4493 cost. Pastore «Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali» e C. 4499 Calderisi «Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province».

Le proposte di legge costituzionale in esame si muovono nell'ottica di una razionalizzazione e ridefinizione della disciplina costituzionale delle Province. Tutte propongono modifiche al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, mentre la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi interviene anche sull'articolo 114 della Costituzione. Le proposte di legge, ad eccezione della proposta di legge C. 1242 cost. Gibelli, recano inoltre disposizioni riguardanti le città metropolitane, il riassetto delle province e il regime transitorio.

Ricorda che l'articolo 114 della Costituzione vigente al primo comma inserisce le Province, insieme ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato tra gli enti costitutivi della Repubblica. Il secondo comma definisce le Province, insieme alle Città metropolitane e alle Regioni, come enti

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione vigente statuisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione avviene con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Ribadisce che la sola proposta di legge C. 4499 Calderisi, all'articolo 1, interviene sull'articolo 114 della Costituzione. Il comma 1 modifica il primo comma dell'articolo 114, trasformando province e città metropolitane in enti eventuali e non più indefettibili. Il comma 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 114, modificando e inglobando anche la disciplina per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, prevista dal primo comma dell'articolo 133. Le Province vengono eliminate dal novero degli enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. Alla legge regionale e non più alla legge statale è affidata l'eventuale istituzione o soppressione delle province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali. In particolare si prevede che le province possano essere istituite, senza alcun onere per lo Stato e sentiti i Comuni interessati, con legge regionale con funzioni di programmazione di area vasta conferite dalle Regioni e con funzioni di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, secondo quanto stabilito con legge dello Stato. Viene stabilito inoltre un vincolo costituzionale per l'istituzione delle Province, consistente nel requisito di una popolazione non inferiore ai cinquecentomila abitanti. Inoltre, al fine di evitare che coincidano l'ente Regione e l'ente Provincia, si stabilisce che in una Regione non possa essere costituita una sola provincia. Il comma 3 inserisce un comma, dopo il secondo, all'articolo 114, al fine di stabilire che la costituzione delle Città metropolitane porti come conseguenza la soppressione delle Province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento delle loro funzioni, stabilendo quindi una alternatività tra i due enti. L'articolo 2 della proposta di legge C. 4499 sopprime il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, come conseguenza della modifica dell'articolo 114.

Le altre proposte di legge costituzionale in esame non intervengono sull'articolo 114, mantenendo le province tra gli enti costitutivi della Repubblica ma, nel modificare il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, prevedono che le Province siano istituite con legge regionale anziché con legge dello Stato. In particolare la proposta di legge C. 4439 Bersani prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle Province sono stabiliti con legge regionale, sentiti i comuni interessati; la proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che la Regione, con proprie leggi, dispone l'istituzione e la soppressione delle province, la modifica delle loro circoscrizioni e la loro denominazione; la proposta di legge C. 1242 Gibelli prevede il ricorso alla legge regionale per l'istituzione di nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali, con l'approvazione, mediante *referendum*, della maggioranza delle popolazioni interessate e con il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.

La proposta di legge C. 4493 Pastore inserisce un nuovo comma, dopo il primo, all'articolo 133 della Costituzione, fissando, al pari della proposta di legge C. 4499 Calderisi, alcuni requisiti vincolanti per l'istituzione delle province: una popolazione non inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale non inferiore a tremila chilometri quadrati. Il nuovo comma dell'articolo 133 prevede inoltre che le Regioni nelle aree metropolitane istituiscono in luogo della Provincia, sentiti i comuni interessati, la Città metropolitana con il requisito di una popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti, con le funzioni della provincia e con le funzioni comunali di ambito metropolitano. Con la legge istitutiva della Città metropolitana la Regione disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre province.

Le proposte di legge C. 4439 Bersani, C. 4493 Pastore e C. 4499 Calderisi contengono ulteriori disposizioni che non modificano direttamente articoli della Costituzione.

In particolare l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina la costituzione delle città metropolitane. Si prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, le città metropolitane, individuate con legge dello Stato, siano costituite con legge regionale, sentiti i comuni interessati e che la loro costituzione comporti la soppressione delle

province che insistono sul medesimo territorio e il trasferimento alle città metropolitane delle loro funzioni e del personale ad esse assegnato. Qualora una regione non adempia alla costituzione della città metropolitana entro dodici mesi, l'articolo 2 della proposta di legge C. 4439 Bersani prevede l'assegnazione da parte del Governo di un tempo ulteriore per tale adempimento. In caso che persista il mancato adempimento da parte della Regione, il Governo provvede alla costituzione della Città metropolitana mediante decreto-legge da convertire entro 90 giorni dalla sua pubblicazione. L'articolo 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina il riassetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo innanzitutto che le loro funzioni fondamentali siano determinate con legge dello Stato. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore di tale legge, con legge regionale, previa consultazione degli enti territoriali interessati e verifica dell'adeguatezza della dimensione del territorio delle province in relazione alla gestione delle funzioni fondamentali di area vasta, le Regioni provvedono alla revisione della circoscrizione territoriale ovvero alla soppressione delle province. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato devono essere rivisti gli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato medesimo che in ciascuna Regione non devono superare il numero delle province istituite. L'articolo 4 della proposta di legge C. 4439 Bersani disciplina infine il riassetto delle province nelle regioni a statuto speciale. Queste, sempre entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge dello Stato concernenti le Città metropolitane e le Province, previste dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge C. 4439 Bersani, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di tali leggi. L'articolo 2 della proposta di legge C. 4493 Pastore e l'articolo 3 della proposta di legge C.4499 Calderisi recano disposizioni transitorie. La proposta di legge C. 4493 Pastore prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale, ogni Regione con propria legge provvede a riordinare le circoscrizioni delle Province esistenti in base ai criteri (non meno di trecentomila abitanti o non meno di tremila chilometri quadrati di territorio) stabiliti dal nuovo comma dell'articolo 133 della Costituzione, inserito dalla medesima proposta di legge. Decorso tale termine si prevede che sia lo Stato, con propria legge, a riordinare o sopprimere le province. La proposta di legge C. 4499 Calderisi prevede che la legge dello Stato, prevista dal secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, come sostituito dalla medesima proposta di legge, fissi un termine entro cui sono sopresse le province, ad eccezioni di quelle istituite dalle Regioni secondo quanto stabilito dalla medesima legge dello Stato. Con legge dello Stato sono stabilite norme per il trasferimento alle province istituite dalle Regioni o, in loro mancanza, alle Regioni stesse, dei beni e del personale delle province sopresse.

David FAVIA (IdV) esprime soddisfazione per il fatto che, anche grazie alla proposta di legge per la soppressione delle province presentata dal suo gruppo e respinta dall'Assemblea, il dibattito sulle province sia finalmente cominciato. Chiarisce, tuttavia, che la posizione del suo gruppo rimane per l'eliminazione di questi enti, preannunciando nel contempo la presentazione di una nuova proposta di legge costituzionale in materia di province.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.